

Disegno di Legge

ISTITUZIONE DEL “PARCO NATURALE REGIONALE DEI TACCHI”
(visto il Disegno di legge per l’istituzione del Parco naturale regionale delle Foreste di piscina
manna e Pantaleo”)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione e finalità del Parco

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il “Parco naturale regionale dei Tacchi”
2. Il Parco assicura e contribuisce all’armonico sviluppo economico dell’intero territorio attraverso la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l’esercizio di attività produttive compatibili e la conservazione e riqualificazione di opere e manufatti esistenti;
3. Il Parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2

Delimitazione dell’Area di Interesse Ecologico Regionale e del Parco

1. Il Parco naturale dei Tacchi, di seguito soprannominato Parco, si estende nel territorio dei Comuni di, Jerzu, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Tertenia, Ulassai, secondo la delimitazione indicata nella cartografia in scala 1:25.000 IGMI di cui all’allegato A e descritta nell’allegato B della presente legge
2. Le altre aree corrispondenti all’Area di Interesse Ecologico Regionale (AIER) rappresentata dai territori ove insiste il Sito di Interesse Comunitario ITB021103 – Monti del Gennargentu, secondo la delimitazione indicata nella cartografia in scala 1:25.000 IGMI di cui all’allegato C e descritta nell’allegato D della presente legge, sono classificate aree contigue ai sensi dell’articolo 32 della Legge 394/1991.
3. La modifica dei confini del Parco e dell’AIER, anche in conseguenza del conferimento di ulteriori territori, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con la Comunità del Parco e con i Comuni territorialmente interessati, previa DCC di ogni Comune.
4. I confini del Parco sono resi visibili sul terreno mediante l’apposizione, sul perimetro esterno e lungo le strade di accesso al Parco, di apposite tabelle recanti la scritta “Regione Autonoma della Sardegna – Parco naturale regionale dei Tacchi” ed il simbolo o marchio caratteristico del Parco. Allo stesso modo è gabbellato il perimetro dell’AIER. Le tabelle sono ripristinate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e la leggibilità.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

Art. 3 Organi del Parco e Statuto

1. sono Organi dell'ente Parco:
 - a) la Comunità del Parco;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le competenze e le modalità di funzionamento degli Organi del Parco sono disciplinati dalla presente Legge e dallo Statuto dell'Ente Parco. Lo Statuto stabilisce, inoltre i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del Parco.
3. la sede legale del Parco è stabilita dallo statuto.
4. lo statuto può prevedere la costituzione e le modalità di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali.
5. lo statuto è predisposto dal Consiglio direttivo e adottato dalla Comunità del Parco, entro tre mesi dalla data di insediamento, ed è approvato con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente. Nel caso di mancata adozione dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 19, comma 2.

Art. 4 Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è organo propositivo e consultivo dell'Ente Parco. Alla Comunità del Parco compete:
 - a) Formulare gli indirizzi al Consiglio direttivo relativi all'attività dell'Ente Parco;
 - b) Adottare la proposta di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo;
 - c) Approvare, in coerenza con le direttive stabilite dalla Regione, le linee guida per la redazione del Piano del Parco e del Programma di sviluppo economico e sociale;
 - d) Adottare il piano del Parco, il Programma di sviluppo economico e sociale, il Piano Faunistico e degli habitat naturali, da sottoporre all'approvazione finale della Regione;
 - e) Esprimere il parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sul conto consuntivo, sui regolamenti e su ogni altra questione ad essa sottoposta;
 - f) Approvare il proprio regolamento.
2. I pareri della Comunità del Parco devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, senza che la Comunità del Parco si sia pronunciata, il parere si intende espresso favorevolmente;
3. la Comunità del Parco è composta dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni in cui ricade il territorio del Parco e dai restanti Sindaci dei Comuni dell'AIER;
4. La Direzione del Parco fornisce alla Comunità il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa.

5. i componenti della Comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'Ente di provenienza e in ogni caso fino all'insediamento dei successori;
6. La Comunità del Parco elegge al suo interno, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio Presidente che provvede a convocarla almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione o dal Presidente dell'Ente Parco. La convocazione per l'insediamento della Comunità del Parco è effettuata dal Presidente della Regione.
7. ai fini dell'assunzione degli atti di competenza della Comunità del Parco le quote di partecipazione sono attribuite a ciascun componente dallo Statuto secondo i seguenti criteri:
 - a) 10% al rappresentante della Provincia d'Ogliastra;
 - b) 51% ai rappresentanti dei Comuni in cui ricade il Parco in proporzione all'estensione del territorio conferito;
 - c) 39% ai rappresentanti dei Comuni in cui ricade l'AIER in proporzione all'estensione del territorio conferito.
8. alle riunioni della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Parco e il Direttore;
9. le deliberazioni della Comunità del Parco sono adottate a maggioranza delle quote di partecipazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le deliberazioni relative alle lettere b) e d) del comma 1 sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione.

Art. 5 Il Presidente del Parco

1. Il Presidente del Parco è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con la Comunità del Parco, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla presente legge o dallo statuto. Propone al Consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni di competenza; adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva. Esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.

Art. 6 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco e ne fanno, altresì parte:
 - a) Un componente designato dall'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente;
 - b) Un componente designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna tra i dirigenti o quadri dell'Ente;
 - c) tre componenti eletti dalla Comunità del Parco con voto limitato a due, scelti tra persone esterne che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private e per incarichi pubblici ricoperti.
2. I componenti del Consiglio direttivo, fatta eccezione per il Presidente del Parco, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale.

3. Il Consiglio Direttivo provvede in particolare:
 - a) Alla nomina del Direttore del Parco;
 - b) Alla predisposizione del Piano del Parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali, del Programma di sviluppo economico e sociale;
 - c) All'approvazione dei progetti di attuazione dei Piani di cui alla precedente lett.b);
 - d) All'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
 - e) All'approvazione della dotazione organica e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge regionale 3 novembre 1998, n.31, nonché degli ulteriori regolamenti per la gestione del Parco.
4. il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni. Durante tale periodo i componenti designati dalla Comunità del Parco possono essere riconfermati o sostituiti nel caso di contestuale rinnovo, a seguito di elezioni, di tanti componenti della Comunità del Parco che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione di cui all'art. 4. In tal caso, il Presidente convoca la Comunità del Parco entro i 20 gg successivi alla data delle elezioni. La Comunità del Parco delibera in merito entro i successivi 20 gg. Nel caso di omissione o ritardo nella convocazione della Comunità del Parco, l'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al successivo articolo 19, comma 2.
5. per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Per le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n.20.

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Del Collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui all'art.1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dei quali:
 - Uno designato dall'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, con funzioni di Presidente;
 - Due designati dalla Comunità del Parco;
2. Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente;
3. I Revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze e/o per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
4. i revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Parco con le modalità previste dalla normativa contabile della Regione e sulla base dei regolamenti dell'ente Parco. In caso di gravi irregolarità di gestione riscontrate i revisori ne danno comunicazione formale alla Comunità del Parco, al Presidente del Parco e all'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente.

Art. 8

Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è nominato dal Consiglio direttivo per non più di cinque anni con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile. L'incarico non può essere attribuito ai componenti della Comunità del Parco e del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore del Parco è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea specialistica e di comprovata professionalità ed esperienza, almeno quinquennale, anche cumulativa, in funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.
3. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Ente Parco. Sono in particolare, di sua competenza:
 - a) La predisposizione degli atti necessari al perseguimento degli obiettivi e delle priorità strategiche individuate dall'Ente Parco;
 - b) L'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo di cui alla lett. C) dell'art.6;
 - c) La direzione degli uffici e dei servizi;
 - d) L'elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
 - e) L'emanazione degli atti di gestione che impegnano l'ente verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservino espressamente ad altri organi;
 - f) La responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti e convenzioni con soggetti esterni, nonché proporre la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce, transazioni;
 - g) Il rilascio di nulla osta per attività indicate nei Piani e nei Regolamenti;
 - h) Ogni altra funzione prevista dalla presente legge e dallo statuto.

Art.9

Servizi e personale del Parco

1. Il Parco si dota di una propria struttura tecnico-amministrativa e di una apposita dotazione organica. La struttura è posta alle dipendenze del Direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento.
2. Il personale dell'Ente Foreste della Sardegna operante nel territorio del Parco svolge la propria attività di supporto sulla base di specifica intesa tra la Direzione del Parco e la Direzione Generale dell'ente Foreste.
3. Presso la sede del Parco è istituito un ufficio unico per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.
4. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del Parco, con esclusione della vigilanza, l'Ente Parco può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PARCO

Art. 10

Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Il Parco persegue le finalità di cui all'art.1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: il Piano del Parco, il Piano faunistico e degli habitat

naturali, che devono essere predisposti contestualmente entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio direttivo, e il Programma di sviluppo economico e sociale.

Art. 11

Piano del Parco: finalità e contenuti

1. Il Piano del Parco è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale e comprende gli elaborati grafici e il regolamento con le norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano del Parco dispone in particolare:
 - a) L'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti a seconda delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali, le destinazioni d'uso pubblico e privato e le relative norme applicative;
 - b) I sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;
 - c) Le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive compatibili con il Parco.
3. Il Piano del Parco disciplina inoltre l'uso dei territori ricadenti nell'AIER ed è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni

Art. 12

Piano del Parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica

1. Il consiglio direttivo del Parco redige la proposta di Piano e la trasmette alla Comunità del Parco che la adotta entro trenta gg. La proposta di Piano adottata è pubblicata presso la sede dell'Ente Parco e degli enti locali che ne fanno parte per la durata di trenta gg a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel BURAS.
2. entro i successivi trenta gg chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al Piano adottato.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ed entro i successivi trenta gg, l'Ente Parco trasmette all'assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente la delibera di adozione definitiva del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni nonché le proprie controdeduzioni.
4. l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, nei trenta gg successivi al ricevimento, verifica la compatibilità del Piano con la pianificazione regionale e la conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria. Le difformità riscontrate sono comunicate al Parco che adegua il Piano entro quindici gg successivi.
5. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, approva il Piano del Parco con le modifiche necessarie. Il Piano viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel BURAS.
6. Per mancata ottemperanza agli adempimenti nei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore della Difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui all'art.19, comma 2.
7. Le varianti al Piano sono approvate con le stesse procedure previste ai commi precedenti.

8. Il Piano del Parco ha valore di variante agli strumenti urbanistici comunali, sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali e ogni altro strumento di pianificazione e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d urgenza.
9. Le prescrizioni del Piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso.

Art. 13

Piano faunistico e degli habitat naturali

1. Il Piano faunistico e degli habitat naturali contribuisce al perseguimento dell'obiettivo di tutela e conservazione delle peculiari risorse naturali ed ambientali del Parco e dell'AIER..
2. Nel Parco è vietato l'esercizio della caccia. Nell'AIER la caccia è consentita nelle forme della caccia controllata prevista per le aree contigue.
3. Il Piano è articolato nelle seguenti parti:
 - a) Quadro conoscitivo, con la descrizione fisica (confini, clima, geologia, geomorfologia, idrologia, ecc.) e biologica (specie faunistiche e habitat presenti) del territorio del parco. Il quadro conoscitivo è anche finalizzato alla creazione della banca dati e all'organizzazione del monitoraggio;
 - b) Valutazione dello stato delle risorse naturali del Parco, con l'individuazione delle criticità;
 - c) Strategia gestionale delle risorse, con l'indicazione delle azioni da intraprendere per il perseguimento dell'obiettivo di tutela e conservazione e che in particolare può prevedere:
 - Il ripristino di una fauna autoctona con azioni dirette alla conservazione e/o reintroduzione di specie in via di estinzione o estinte;
 - La disciplina dei prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici, per attività di studio e ricerca scientifica o per esigenze zoo-sanitarie, da effettuarsi sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco;
4. Il consiglio direttivo del Parco redige la proposta di Piano faunistico e degli habitat naturali e lo sottopone per l'adozione definitiva alla Comunità del Parco, che si esprime entro trenta gg;
5. Il Piano è successivamente trasmesso, in prima applicazione contestualmente al Piano del Parco, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente che ne verifica, nei trenta gg successivi, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e la conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria. Le difformità riscontrate sono comunicate all'ente Parco che adegua il Piano faunistico entro i quindici gg successivi.
6. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, la giunta Regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, approva il Piano faunistico e degli habitat naturali con le modifiche necessarie entro i trenta gg successivi
7. Il Piano viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel Buras.
8. Il Piano può essere sottoposto a revisione ogni cinque anni.
9. Il Piano sostituisce nell'area Parco i Piani faunistici regionale e provinciale.
10. Qualora il Piano non venisse adottato entro il termine di cui al precedente comma 3, l'Assessore della Difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 19, comma 2.

Art. 14

Programma di sviluppo economico e sociale

1. Il Programma di sviluppo economico e sociale è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del Parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'autofinanziamento.
2. A tal fine il Programma di sviluppo economico e sociale, nel rispetto delle previsioni del Piano del Parco di cui all'art.11 e del Piano faunistico e degli habitat naturali di cui all'art.13, individua le modalità per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attività diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Parco;
3. Il Programma di sviluppo economico e sociale, che ha valenza triennale ed è sottoposto ad aggiornamenti annuali, fornisce un quadro degli obiettivi, delle strategie e delle risorse finanziarie necessarie, degli investimenti, dei ricavi attesi, dei tempi e dei risultati conseguibili. Il Programma di sviluppo economico e sociale è predisposto, in prima applicazione, entro due mesi dalla pubblicazione nel BURAS del Piano del Parco e del Piano faunistico e degli habitat naturali.
4. Il Programma è redatto dal Consiglio direttivo del Parco e sottoposto all'adozione da parte della Comunità del Parco che si esprime entro trenta gg. Il Programma è successivamente inviato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, che nei trenta gg successivi ne verifica la compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale e la conformità alla normativa regionale, nazionale, comunitaria. Il Programma è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'ambiente, entro i trenta gg successivi.

Art. 15

Potestà regolamentare del Parco

1. I Parco si dota di regolamenti diretti a disciplinare la propria articolazione organizzativa interna, l'organizzazione dei servizi offerti e le relative tariffe, le procedure autorizzative, le violazioni perseguibili e le relative sanzioni e ogni altra attività riconducibile alle funzioni attribuite dalla presente legge dello statuto.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco o per le coltivazioni destinate all'alimentazione della stessa.
3. Per le finalità di cui all'art.14, con apposito regolamento, il Parco identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità, da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti dei Comuni dell'area Parco che presentino requisiti di qualità determinati nel disciplinare allegato alle convenzioni.

Art. 16

Ente Foreste della Sardegna

1. L'Ente Foreste della Sardegna fornisce, sulla base delle competenze attribuitegli dalla legge regionale 9 giugno 1999, n.24, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del Piano del Parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali e del Programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si dovrà tenere conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente Foreste è titolare.

2. Tutti gli atti di programmazione e gestione che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del Parco devono essere preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'Ente Foreste della Sardegna, che lo esprime entro trenta gg dal ricevimento, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.

Art. 17

Nulla osta e pareri

1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dai piani e dai regolamenti del Parco, è prescritto l'ottenimento di apposito nulla osta. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore del Parco.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nulla osta si intende comunque accordato qualora la Direzione del Parco non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni dei Piani e dei Regolamenti, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista.

Art. 18

Poteri di autotutela dell'Ente Parco

1. Il Direttore del Parco, qualora venga esercitata un'attività in difformità dai Piani, dai regolamenti o dai nulla osta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza, il Direttore del Parco, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di legge recuperando le relative spese.

Art. 19

Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

1. In caso di grave disavanzo, violazione di legge, mancato raggiungimento degli obiettivi, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente e previa deliberazione della Giunta Regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento del Consiglio ed alla revoca del Presidente e nomina un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del Parco.
2. Per mancata ottemperanza degli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore della Difesa dell'ambiente, previa deliberazione della giunta Regionale, nomina un commissario ad acta.
3. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco e constatata l'inadempienza degli organi del Parco, l'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente emana ordinanze con tingibili e urgenti e può attivare le procedure di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 20
Beni immobili

1. L'Ente Parco può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. L'Ente Parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area del Parco, salva la precedenza a favore dell'Ente Foreste della Sardegna e dei soggetti privati di cui al comma 1 dell'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Ente Parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione che deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data di trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente Parco, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, può esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
3. I beni immobili comunque acquisiti, ai sensi del presente articolo, fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

Art. 21
Entrate del Parco

1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti all'ente Parco, nonché da finanziamenti privati.
2. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe, provenienti da forniture di servizi, da concessioni e attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.
3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'Ente Parco è determinata dallo Statuto.
4. L'Ente Parco ha l'obbligo del pareggio di Bilancio.

TITOLO V
NORME DI SALVAGUARDIA, TUTELA E SANZIONI

Art. 22
Divieti

1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

2. In particolare sono vietati:
 - ❑ La cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dall'art. 13, comma 2, lett.c;
 - ❑ La manomissione e il danneggiamento dei nidi, ricoveri e tane degli animali;
 - ❑ La raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - ❑ L'asportazione della terra del bosco;
 - ❑ L'introduzione da parte dei privati di armi, esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
3. Ulteriori divieti possono essere previsti dai Piani e dai Regolamenti;

Art. 23

Norme di salvaguardia provvisorie

1. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali e dei relativi regolamenti, trovano applicazione le norme di salvaguardia di cui all'art. 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n.31, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2004 n.8.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente sono fatte salve le attività di silvicoltura, gestione e manutenzione forestale di competenza dell'Ente Foreste della Sardegna nonché, fino all'adozione del Piano del Parco, eventuali altre attività consentite sulla base di convenzioni in essere al _____
3. sono fatti comunque salvi i diritti di uso civico e di sussistenza

Art. 23

Sorveglianza e vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nelle aree del Parco sono esercitate:
 - a) Dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna;
 - b) Dalla Polizia Municipale dei Comuni aderenti al Parco nei limiti della loro competenza;
 - c) Dal personale del Parco appositamente incaricato dal Direttore del Parco, avvalendosi anzitutto del personale dell'Ente Foreste della Sardegna operante nel Parco;
 - d) Dalle Associazioni di volontariato autorizzate dal Direttore del Parco.
2. Il personale del Parco di cui al precedente comma, qualora incaricato di funzioni sanzionatorie o repressive, deve essere in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria in conformità alla normativa vigente.
3. tutto il personale operante nel territorio del Parco deve essere munito del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Direttore del Parco.
4. Il Direttore del Parco provvede al coordinamento delle diverse forze coinvolte nelle funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco.

Art. 24
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n.394, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 7 giugno 1989, n.31.
2. Le sanzioni sono applicate dal Direttore del Parco.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26
Norme transitorie e finali

1. Nelle more della costituzione degli organi di gestione del Parco il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissari Straordinario che provvede alla gestione transitoria del Parco.
2. Il Commissario straordinario può essere autorizzato a svolgere le funzioni di funzionario delegato per la gestione delle risorse iscritte nel Bilancio regionale per le finalità del Parco.
3. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, la legge regionale 15 maggio 1995, n.14, e la legge regionale 23 agosto 1995, n.20. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale 19 novembre 1998, n.31.
4. Alla tabella A allegata alla Legge Regionale n.14 del 1995 sotto la voce "Difesa dell'Ambiente" è aggiunta in fine la seguente riga:
"Ente Parco naturale dei Tacchi"
5. L'Ente Parco è inserito nel secondo gruppo di enti di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995

Art. 27
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno _____ in euro 5000.000,00 ,si fa fronte con le risorse stanziare dal Bilancio della Regione per lo stesso anno in conto dell'UPB _____ ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge regionale 21 aprile 2005, n.7; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

Art. 28
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.